

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA SULLE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1- Istituzione dell'imposta sulle iniziative pubblicitarie
- Art. 2- Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 3- Gestione del Servizio
- Art. 4- Responsabile del servizio- gestione contabile
- Art. 5- Presupposto – Soggetto passivo dell'imposta

CAPO II – MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6- Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 7- Definizioni

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 8- Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9- Rimborso di spese – Esposizione della pubblicità a cura del Comune
- Art. 10- Conclusione del procedimento – Gestione contabile dell'imposta
- Art. 11- Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – diritti di terzi
- Art. 12- Revoca delle autorizzazioni
- Art. 13- Rinuncia alla autorizzazione
- Art. 14- Decadenza della autorizzazione
- Art. 15- Rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 16- Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 17- Osservanza delle norme del codice della strada
- Art. 18- Riscossioni coattive – Rimborsi
- Art. 19- Limiti alle occupazioni stradali

CAPO IV – DENUNCIA E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- Art. 20- Denuncia
- Art. 21- Modalità dei versamenti – termini – differimenti

CAPO V – TARIFFE

- Art. 22- Suddivisione del territorio comunale
- Art. 23- Tipologie di pubblicità
- Art. 24- Tariffe – modalità di applicazione

CAPO VI – DIVIETI – LIMITAZIONI – RIDUZIONI ED ESENZIONI

- Art. 25- Divieti generici
- Art. 26- Limitazioni sulla pubblicità fonica
- Art. 27- Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
- Art. 28- Riduzione dell'imposta
- Art. 29- Esenzioni dall'imposta

CAPO VII – CONTROLLI – CONTENZIOSO

Art. 30- Disciplina dei controlli – Privacy

Art. 31- Contenzioso

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 32- Sanzioni

Art. 33- Altre violazioni

Art. 34- Irrogazione immediata delle sanzioni

Art. 35- Ritardati od omessi versamenti

Art. 36- Ravvedimento

Art. 37- Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Art. 38- Rimozione dei mezzi pubblicitari

Art. 39- Casi di omessa dichiarazione

CAPO IX – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 40- Autorizzazioni in atto

Art. 41- Riaccertamento delle pubblicità

CAPO X – NORME FINALI

Art. 42- Norme abrogate

Art. 43- Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 44- Entrata in vigore del regolamento

Art. 45- Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 46- Rinvio dinamico

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è regolamentata, l'imposta comunale sulla pubblicità.
2. L'imposta di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Art. 2 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 62, comma 2, del D.Lgs 15/12/97 n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:
 - a) la individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ai sensi del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/ 92, n. 495;
 - b) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione;
 - c) la determinazione delle tariffe;
 - d) le modalità di impiego dei mezzi pubblicitari ed il pagamento dell'imposta;
 - e) le agevolazioni;
 - f) l'accertamento e le sanzioni;
 - g) il periodo transitorio.
2. in particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 64 del D.Lgs. 15/12/97 , n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27/12/97, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari è gestito in forma diretta

Art. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO – GESTIONE CONTABILE

1. il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione dell'imposta, è designato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione dell'imposta provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto imposta, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le norme di cui ai regolamenti:
 - di contabilità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 25/2/95, n. 77;
 - generale per la disciplina delle entrate comunali di cui agli articoli 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e 50 della legge 27/12/97, n. 449, in quanto applicabili.

5. il responsabile di ragioneria ed il responsabile del servizio di cui al presente articolo sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 5 – PRESUPPOSTO – SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA

1. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili, è soggetta all’ imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
3. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II – MEZZI PUBBLICITARI

Art. 6 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI (D.Lgs. 15/12/97, n. 446, art. 62, c.2.a)

1. ai fini dell’applicazione dell’imposta in base a tariffa sono considerati mezzi pubblicitari incidenti sull’arredo urbano o sull’ambiente.
 - a) le “insegne di esercizio”;
 - b) le “preinsegne”;
 - c) le “sorgenti luminose”;
 - d) i “cartelli”;
 - e) gli “striscioni”;
 - f) i “segni orizzontali reclamistici”;
 - g) gli “impianti pubblicitari di servizio”;
 - h) gli “impianti di pubblicità o propaganda”;
2. nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine “altri mezzi pubblicitari”.

Art. 7 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta
 - b) “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

- d) “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- e) “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- f) “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- g) “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – DOMANDA PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità dovrà essere presentata apposita documentata domanda per ottenere l’autorizzazione comunale. La domanda, in carta resa legale, da presentarsi all’ufficio tecnico, su appositi moduli messi a disposizione del detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l’istruttoria.
2. Ogni richiesta deve essere motivata da uno scopo come: l’esercizio di un’industria, commercio, arte o professione.
3. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 07/8/90 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 90 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta di integrazione ed il perfezionamento della pratica.
4. Qualora l’interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all’interessato, ne sarà disposta l’archiviazione.

Art. 9 – RIMBORSO DI SPESE – ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA’ A CURA DEL COMUNE

1. alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza dell’economista comunale attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

autorizzazione richiesta	Rimborso stampati	Diritti di istruttoria	Diritti di sopralluogo	Totale
Insegne di esercizio	5,16	25,82	18,07	49,06
Cartelli pubblicitari	5,16	25,82	18,07	49,06

2. l'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.
3. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.
4. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

Art. 10 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO – GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisiti, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica dell'imposta di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

Art. 11 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI ODI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

1. l'autorizzazione comunale non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisiti d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 12 – REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che i mezzi pubblicitari siano rimossi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa.
2. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale dell'imposta pagata in anticipo, senza interessi.
3. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione.
4. Nella determinazione di revoca è assegnato un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione della segnaletica, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

6. Il provvedimento di revoca, è insindacabile e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligatorio a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 13 – RINUNCIA ALLA AUTORIZZAZIONE

1. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare all'autorizzazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se la pubblicità non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione dell'imposta eventualmente versata. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se la pubblicità è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dell'imposta già versata.

Art. 14 – DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova autorizzazione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se in regola con il pagamento, l'imposta della nuova autorizzazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova autorizzazione:
 - non è richiesto il deposito per rimborso di spese di cui al precedente art. 9.
 - Dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia autorizzazione.

Art. 15 – RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento dell'imposta dovuta.

Art. 16 – NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori l'interessato, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, devono osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sull'interessato.
2. E' vietato all'interessato di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs 30/04/1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;
 - al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L’accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 18 – RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un’unica soluzione. Si applica l’art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull’istanza di rimborso l’ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell’eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 4.

Art. 19 – LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale, con impianti pubblicitari, sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di mezzi pubblicitari, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. All’interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente ai mezzi pubblicitari già prima esistenti, è consentita l’occupazione dei marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
4. All’interno delle piazze e dei parcheggi, i mezzi pubblicitari possono essere consentiti qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l’adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell’atto autorizzatorio.

CAPO IV – DENUNCIA E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

Art. 20 – DENUNCIA

1. Il versamento dell’imposta indicato nell’atto autorizzatorio di cui al precedente art. 11 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini dell’imposta.

2. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento dell'imposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 21, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le pubblicità medesime.

Art. 21 – MODALITA' DEI VERSAMENTI – TERMINI – DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
 - d) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. Le imposte relative alle autorizzazioni permanenti dovranno essere versate nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di autorizzazione;
 - b) per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.
3. Per le pubblicità temporanee con: striscioni – locandine – stendardi – lancio o distribuzione di qualsiasi materiale, proiezioni, mezzi acustici e simili, l'imposta deve essere versata all'atto del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui l'interessato sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché l'imposta sia stata pagata per intero, nel termine prescritto.

CAPO V – TARIFFE

Art. 22 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione dell'imposta a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste la pubblicità, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 20, in relazione al disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d) , del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, sentita la commissione edilizia comunale (verbale n.148 in data 25/11/99), è classificata in unica categoria che ricomprende l'intero territorio comunale.

Art. 23 – TIPOLOGIE DI PUBBLICITA'

1. Ai fini del presente regolamento vengono definite come segue le forme di pubblicità:
 - A) Pubblicità ordinaria
Si distingue in:
 - a.1) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tipologie;
 - a.2) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
 - B) Pubblicità effettuata con veicoli
 - C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
 - D) Pubblicità varia che così si distingue:
 - d.1) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato;
 - d.2) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati:

- d.3) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- d.4) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;
- d.5) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.

Art. 24 – TARIFFE – MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Per le pubblicità come definite al precedente art. 24 trovano applicazione, osservato il disposto dell'art. 62, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, tenuto conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale, le tariffe di cui alle allegate tabelle B.1.
2. L'imposta è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

CAPO VI – DIVIETI – LIMITAZIONI – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 25 – DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico ed individuati dal P.R.G.C. come beni culturali ed ambientali Tav. T.p.3. (legge 1089/39 art. 24 4° comma L.R. 56/77), è vietata ogni forma di pubblicità. Per tutti gli edifici ricompresi nella zona "A" e in altre zone di piano solo quanto ricadono nella fattispecie di cui all'art. 24 comma 1 e 2 L.R. 56/77, sarà competenza della commissione edilizia comunale esprimere il proprio parere circa la compatibilità del tipo di pubblicità proposta in considerazione del tipo di edificio e degli elementi circostanti
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495;
3. Per la pubblicità su veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.

Art. 26 – LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21.00 alle ore 09.00.
2. È vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 27 – LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
è vietata dalle ore 21.00 alle ore 09.00

Art. 28 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono ridotte alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per i mezzi pubblicitari installati su beni di privati.

Art. 29 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati , associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j) La pubblicità comunque effettuata per le manifestazioni patrocinate dal Comune
2. L'esenzione viene concessa a richiesta degli interessati con apposita determinazione del responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

CAPO VII – CONTROLLI – CONTENZIOSO

Art. 30– DISCIPLINA DEI CONTROLLI – PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno , disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle pubblicità in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta, per la notifica, all'interessato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore importo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 31 – CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della L. n 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta – se e in quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 32 – SANZIONI

1. Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - b) se non comminabili le sanzioni di cui alla precedente lettera a), quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs 15/11/93, n. 507;
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nel capo 1 del titoli VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 33– ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione dell'imposta, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da €103,29 a €516,46 Si applicano le norme di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24/11/1981, n. 689;

Art. 34 – IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'art. 35, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza in quanto computabili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità;
2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento del 75% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 35 – RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dell'imposta risultante dall'autorizzazione è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 40% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

Art. 36 – RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, ad un 15% nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.
3. Nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta, la sanzione non è applicabile, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Art. 37 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un 15% della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente all'imposta dovuta.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 38 – RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento della relativa imposta, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
2. La rimozione e l'immediata copertura della pubblicità di cui al precedente comma è disposta dal responsabile del servizio con motivata determinazione.

Art. 39 – CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - effettuata con veicoli;
 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 - la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schemi o pareti riflettenti
 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO IX – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 40– AUTORIZZAZIONI IN ATTO

1. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento dell'imposta ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento
2. E' data facoltà al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventualmente documentazione integrativa.

Art. 41 – RIACCERTAMENTO DELLE PUBBLICITA'

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le autorizzazioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e proverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il riaccertamento di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 23

CAPO X – NORME FINALI

Art. 42– NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 43 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno in corso.

Art. 45 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446;
 - d) i regolamenti comunali.

Art. 46 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.